



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 80 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 700011514969 Sezione Polizia Stradale di Ragusa- Distaccamento di Vittoria del 30.06.2014

IL DIRETTORE GENERALE


Visto il verbale di contestazione n.° 700011514969 redatto dalla Sezione Polizia Stradale di Ragusa - Distaccamento di Vittoria del 30.06.2014, ore 09,50, in riferimento alla contestazione di violazione effettuata da AGG. C. DI MARTINO G. (244517) e AGG. PICCIONE S. (300422) appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa - distaccamento di Vittoria, nei pressi della periferia di Vittoria, provincia di Ragusa, riferita all'attività di trasporto di primizie (n.° 80 cassette di pomodoro rosso e n.° 78 casse di peperone giallo), effettuata con il veicolo Autocarro, tipo ATVC, targato CT913714, di proprietà del Sig. PIAZZA Giuseppe, nato a Paternò(CT) il 15.05.1963 e residente a Misterbianco(CT) in via Lenin, n.° 152 ed eseguito dal Sig. RACITI Giuseppe, in qualità di conducente del mezzo sopra generalizzato, nato a CATANIA il 23.06.1961 e residente a Misterbianco(CT) in via Quasimodo n.° 19, Patente cat. C n.° CT512512LM, rilasciata il 17.09.1998.

Atteso che il predetto Sig. RACITI Giuseppe, quale conducente del mezzo e il sig. PIAZZA Giuseppe, quale proprietario del mezzo(autocarro) utilizzato per il trasporto di primizie, oggetto della contestazione, obbligato in solido, hanno commesso violazione al D. Lgs. 193/2007 art. 6, comma 3 e sanzionata dallo stesso per *"aver effettuato con il veicolo sopra indicato trasporto di primizie, costituito da n.° 80 cassette di pomodoro rosso e n.° 78 casse di peperone giallo senza la dovuta registrazione presso la Asl competente"*.

Visto l'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007, che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione"*.

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 3.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato consegnato il 30.6.2014 al momento dell'accertamento al conducente Sig. Giuseppe RACITI, quale trasgressore, che ha sottoscritto in calce dello stesso, e notificato a mezzo servizio postale con Raccomandata A/R in data 28.07.2014 al Sig. Giuseppe PIAZZA quale



obbligato in solido, perché proprietario del veicolo, specificando ad entrambi la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che il Sig. Giuseppe RACITI e il Sig. Giuseppe PIAZZA, nelle rispettive qualità, non hanno inteso presentare scritti difensivi, né hanno fatto richiesta di audizione all' ASP di Ragusa, Ufficio Sanzioni, quale Autorità Competente ai sensi dell'art. 18 L.689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. Giuseppe RACITI, quale conducente del mezzo, e al Sig. Giuseppe PIAZZA quale obbligato in solido, i quali non hanno inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €. 150,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. RACITI Giuseppe, quale conducente, ed al Sig. PIAZZA Giuseppe , quale obbligato in solido entrambi in premessa generalizzati, il pagamento in solido della somma totale di €. 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%);


INGIUNGE

agli stessi, quali obbligati in solido, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 3.150,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00



Per complessivi € 3.216,00 (tremiladuecentosedici/00 euro)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”, nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione. E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. RACITI Giuseppe, nato a Catania il 23.06.1961 e residente in Misterbianco (CT) via Quasimodo n.° 19 in qualità di conducente il mezzo (Autocarro, tipo ATVC, targato CT913714);
- Sig. PIAZZA Giuseppe, nato a Paternò(CT) il 15.05.1963 e residente in Misterbianco(CT) in via Lenin, n.° 152

- si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei due coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 2 OTT. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Arico

